

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 5425

## PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato VAIRO

*Presentata il 30 gennaio 1991*

**Norme per il riconoscimento del carattere di pensionabilità della indennità di funzione di cui all'articolo 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27**

ONOREVOLI COLLEGHI! — Com'è noto l'indennità cosiddetta « di funzione » prevista dall'articolo 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27, in favore dei magistrati ordinari è stata successivamente integrata ed estesa (cfr. Legge 6 agosto 1984, n. 425, 22 giugno 1988, n. 221, e 15 febbraio 1989, n. 51) ai magistrati della giurisdizione amministrativa contabile e militare, agli avvocati e procuratori dello Stato nonché ai dirigenti ed ai funzionari delle cancellerie e segreterie giudiziarie.

Tanto occorre premettere al fine di stabilire preventivamente l'area dei destinatari del progetto di legge in esame.

Evidentemente, tale aspetto assume mera valenza economica giacché sotto il profilo giuridico, una volta stabiliti la natura e l'oggetto della indennità di cui al

citato articolo 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27, l'aspetto soggettivo diviene un elemento meramente consequenziale.

Occorre sottolineare che la natura dell'emolumento in questione è stata più volte messa in discussione.

Il tenore normativo dell'articolo 3 citato, statuendo espressamente la non pensionabilità dell'indennità, non ha suscitato inizialmente alcun dubbio di carattere interpretativo.

Successivamente, l'articolo 2 della legge 6 agosto 1984, n. 425, estendendo il predetto emolumento ai magistrati amministrativi, militari nonché agli avvocati e procuratori dello Stato non ne ha escluso espressamente la pensionabilità.

Tale elemento letterale nonché il carattere provvisorio dell'articolo 3 della

legge n. 27 del 1981 citato, il quale « ... fino all'approvazione di una nuova disciplina del trattamento economico del personale di cui alla legge 2 aprile 1979, n. 97, ... » riconosceva a favore dei magistrati ordinari « una speciale indennità non pensionabile ... », hanno indotto molti a propendere per una sorta di implicito riconoscimento avvenuto con la legge n. 425 del 1984 della pensionabilità dell'emolumento in questione.

Infatti numerose sentenze (confronta TAR per la Lombardia sent. n. 640/87 ric. Bozzi Aldo), con dovizia di argomenti hanno affermato la pensionabilità dell'emolumento in questione sicuramente a partire dall'entrata in vigore della legge 6 agosto 1984, n. 425.

Orbene, sia al fine di eliminare un contenzioso che è già in atto e che si teme possa crescere a dismisura in relazione a nuove pronunce giurisdizionali favorevoli ai destinatari delle norme in questione, sia al fine di operare un riconoscimento esplicito e sostanziale della natura giuridica dell'indennità in questione, la presente proposta di legge rimane l'unica via percorribile improntata alla equità ed alla certezza che nella materia in esame non possono non coesistere.

Si segnala la grande aspettativa delle numerose categorie di personale interessate alla conclusione della vicenda nei sensi prospettati dal presente provvedimento.

Passando all'esame dei singoli articoli va sottolineato il carattere costitutivo e ricognitivo dell'articolo 1 in quanto, da un lato, muta il carattere di non pensionabilità dell'indennità prevista dall'articolo 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27, e, dall'altro, provvede a confermare in via inequivoca e definitiva la pensionabilità dell'indennità in questione dalla data di entrata in vigore della legge 6 agosto 1984, n. 425.

Con l'articolo 2 si dà modo agli interessati di ricostruire per la parte di loro

spettanza la posizione contributiva pregressa.

È prevista una rateazione in 36 mensilità in considerazione delle somme che si possono raggiungere per i magistrati anziani pari ad importi massimi di circa cinque milioni di lire.

Per la determinazione dei contributi pregressi a carico del personale interessato, data l'affinità della materia e delle situazioni, si è ritenuto opportuno richiamare l'articolo 5 della legge 20 marzo 1980, n. 75, in materia di computo della tredicesima mensilità e di riliquidazione dell'indennità di buonuscita.

Con l'articolo 3, per intuibili ragioni di perequazione e di eliminazione di situazioni di disparità di trattamento, si è estesa la disposizione dell'articolo 1 anche al personale in quiescenza.

Ovviamente, tale estensione può avvenire solo previo impulso della parte interessata a decorrere dalla data in cui tale parte è divenuta destinataria della indennità in questione. Conseguentemente, si è previsto il termine di 90 giorni, nel successivo articolo 4, comma 1, per poter proporre, a pena d'inammissibilità, la relativa domanda.

Tale termine mira ad eliminare situazioni di incertezza che potrebbero verificarsi per l'avvenire, soprattutto in considerazione del fatto che, per quanto si è previsto nel medesimo articolo 4, comma 2, si è data legittimazione a proporre la domanda all'Amministrazione — per evidenti finalità di giustizia formale e sostanziale — anche alla vedova ed agli orfani degli aventi diritto deceduti anteriormente alla entrata in vigore del provvedimento in esame o prima della scadenza del termine di 90 giorni dall'entrata in vigore dello stesso, senza che abbiano esercitato il relativo diritto.

L'onere per l'erario, derivante dall'approvazione del presente provvedimento, è minimo atteso che c'è, in buona sostanza, autofinanziamento.

## PROPOSTA DI LEGGE

---

### ART. 1.

1. L'indennità prevista dall'articolo 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27, così come integrata dall'articolo 3 della legge 6 agosto 1984, n. 425, nonché quella prevista dalla legge 22 giugno 1988, n. 221, e dall'articolo 1 della legge 15 febbraio 1989, n. 51, è pensionabile ed è utile anche ai fini del computo della buonuscita.

### ART. 2.

1. La base pensionistica di cui all'articolo 43 del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, come sostituito dall'articolo 15 della legge 29 aprile 1976, n. 177, e la base contributiva di cui all'articolo 38 del testo unico delle norme sulle prestazioni previdenziali a favore dei dipendenti civili e militari dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1032, sono costituite anche dalla indennità indicata nell'articolo 1.

2. Dalla data di entrata in vigore della presente legge la stessa indennità di cui all'articolo 1 è assoggettata alla contribuzione obbligatoria nelle misure stabilite dalle norme in materia.

3. La quota di contribuzione relativa al periodo intercorrente tra l'attribuzione della indennità avvenuta sulla base delle leggi elencate nell'articolo 1 e la data di entrata in vigore della presente legge, a carico di ciascun dipendente, dovrà essere recuperata obbligatoriamente in 36 rate mensili, sul trattamento economico in godimento.

4. Il debito non recuperato in tutto o in parte sul trattamento economico di attività sarà recuperato in sede di liquidazione della indennità di buonuscita ovvero con trattenute mensili sulla pensione spettante all'avente diritto o ai suoi aventi causa.

5. Per la determinazione dei contributi pregressi a carico del personale interessato si provvede con le modalità previste dall'articolo 5 della legge 20 marzo 1980, n. 75.

#### ART. 3.

1. La disposizione di cui all'articolo 1 è applicabile, a domanda, anche nei confronti del personale collocato in quiescenza, già destinatario delle leggi 19 febbraio 1981, n. 27, 6 agosto 1984, n. 425, 22 giugno 1988, n. 221 e 15 febbraio 1989, n. 51, a decorrere dalla data di attribuzione della indennità avvenuta in esecuzione delle stesse.

2. Si osserva, altresì, in quanto applicabile, il disposto dei commi 3 e 4, dell'articolo 2.

#### ART. 4.

1. La domanda di cui all'articolo 3 deve essere proposta, a pena di inammissibilità, nel termine di 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. La domanda può essere proposta nello stesso termine di cui al comma 1, dalla vedova e dagli orfani del personale di cui all'articolo 3, deceduto anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge o prima della scadenza del termine di cui al comma 1, senza che abbia esercitato il relativo diritto.